# **COMUNE DI Rocca Cigliè**

Provincia di CUNEO

### Parere n.5 del 12 ottobre 2023

#### Parere del Revisore dei Conti

ai sensi dell'art. 239, I ° comma, lettera b), punto n.2, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

SEZIONE "PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE" DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023-2025.

L'anno duemilaventitrè, il giorno 12 ottobre il sottoscritto Revisore unico del Comune di Rocca Cigliè (CN) dott. Roberto Vittorio Giovanni Ferrero, nominato per il triennio 2021-2024, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025

#### IL REVISORE UNICO

## Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014, come modificato da ultimo dalla Legge n. 26/2019;
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001

## Considerato:

- che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e smi, assorbe una serie di adempimenti, individuati dal D.P.R. n. 81 del 24.06.2022, tra cui il Piano dei Fabbisogni di Personale;

- che ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Decreto Legge 9 giugno 2021 n°. 80 (convertito in Legge 6 agosto 2021, n. 113 e ss. mm. e ii.) "Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale ";
- che ai sensi dell'art. 7 del D.M. della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica n. 132 del 30.06.2022 il termine per l'aggiornamento del P.I.AO. 2023/2025 era il 31.01.2023; Letto il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 17 gennaio 2023 che recita: Il Piano nazionale anticorruzione 2022 (PNA) è stato approvato definitivamente il 17 gennaio 2023 dal Consiglio dell'Autorità con la delibera del 17 gennaio 2023, n. 7 a seguito del parere della Conferenza Unificata reso il 21 dicembre 2022 e di quello del Comitato interministeriale reso il 12 gennaio 2023. Al fine di concedere alle amministrazioni un periodo congruo, oltre il 31 gennaio, per dare attuazione sostanziale e non meramente formale alla programmazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza per l'anno 2023, il Consiglio dell'ANAC ha valutato l'opportunità di differire al 31 marzo 2023 il termine del 31 gennaio previsto per l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) unitamente a quello del PIAO, tenuto anche conto del parere espresso dalla Conferenza Unificata sul punto....omissis... Per i soli enti locali, il termine ultimo per l'approvazione del PIAO è fissato al 30 maggio 2023 a seguito del differimento del termine per l'approvazione del bilancio al 30 aprile 2023 disposto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, co. 775).
- che con propria nota del 24.01.2023 ANAC ha comunicato che il termine per l'approvazione del PIAO veniva spostato al 31.03.2023 al fine di evitare difficolta agli Enti per i tempi stretti di realizzazione e per far sì che i piani siano preparati adeguatamente e non frettolosamente e in maniera non approfondita;
- che l'art. 8, comma 2, del Decreto 30.06.2022 n°. 132 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, recante: Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, prevede come: In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci;
- che il termine per l'approvazione del bilancio 2023/2025, originariamente fissato, dalla L. 29.12.2022 n°. 197 (art. 1, comma 775), recante " *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*" e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 in data 29.12.2022 Supplemento Ordinario n°. 43, al 30 aprile 2023, veniva differito, con Decreto del Ministero dell'Interno in data 19 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 97 in data 26.04.2023, al 31 maggio 2023, per cui il termine ultimo per l'approvazione dei P.I.A.O. diventava il 30.06.2023;

- che con Decreto del Ministero dell'Interno in data 30 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n°. 126 del 31 maggio 2023, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023/2025 da parte degli Enti Locali veniva ulteriormente differito al 31 luglio 2023, per cui il termine ultimo per l'approvazione dei P.I.A.O. diventava il 30.08.2023;
- che con Decreto del Ministero dell'Interno in data 28 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°. 177 del 31 luglio 2023, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023/2025 da parte degli Enti Locali è stato spostato al 15 settembre 2023, per cui il termine ultimo per l'approvazione dei P.I.A.O. è diventato il 15.10.2023;
- che il Comune di Rocca Cigliè ha approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 13/2023 del 29.05.2023;

#### Preso atto:

- del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022 n°. 81, recante "
  Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione ", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°. 151 del 30 giugno 2022;
- del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022 n°. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n°. 209 del 7 settembre 2022, che definisce i contenuti del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6, comma 6 del decreto legge 9 giugno 2021 n°. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché le modalità semplificate per gli Enti con meno di 50 dipendenti;
- della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP-0076464-P) n°. 2 in data 11.10.2022 recante indicazioni operative alle Amministrazioni sul funzionamento del Portale PIAO nonché sul monitoraggio del PIAO anche mediante la compilazione, entro il 31.10.2022, da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche di apposito questionario;

#### Considerato:

- che il Comune di Rocca Cigliè conta una popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti;
- che il Comune di Rocca Cigliè ha meno di 50 dipendenti computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente 4 e pertanto nella redazione del PIAO 2023 2024 si è tenuto conto delle disposizioni di semplificazione di cui all'art. 6 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;
- che il Comune di Rocca Cigliè ha approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025 con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 13/2023 del 29.05.2023;

Osservato che il PIAO 2023-2025 viene a strutturarsi, in questo secondo anno di applicazione, partendo da una prima serie di contenuti essenziali, conformemente ai dettami della normativa sopra riportata, con l'obiettivo, in un'ottica di " work in progress", di uniformare attraverso successivi aggiornamenti l'approccio metodologico all'impianto

del piano, che non configuri il PIAO come una mera collazione di atti programmatori, bensì come uno strumento di ripensamento generale e trasversale dell'intera procedura programmatoria che trova il suo baricentro su una logica di integrazione e trasversalità;

Evidenziato che nel 2022 non risultano accertati fatti corruttivi e che non sono intervenute modifiche organizzative rilevanti né sono intercorse ipotesi di disfunzioni amministrative significative;

Vista la sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025;

Visti i pareri favorevoli del Segretario Comunale in ordine, rispettivamente, alla regolarità contabile, per quanto di competenza come Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, alla regolarità tecnica, per quanto di competenza come Responsabile dei Servizi Amministrativi Generali, ed alla regolarità tecnico – amministrativa della presente proposta di deliberazione, resi ai sensi degli artt. 49 e 147 – bis del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267 e ss. mm. e ii.;

#### PRESO ATTO CHE

Nel Comune di Rocca Cigliè è presente una sola area funzionale, l'Area Amministrativa, comprendente i servizi demografici ed amministrativi (Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, Leva, Notifiche, Protocollo, Archivio, etc.). La dotazione organica dell'Ente consta di un solo dipendente, di ruolo ed a tempo pieno, in servizio nell'Area Amministrativa con profilo professionale di Funzionario, non titolare di incarico E.Q.

Il funzionamento dell'Ufficio Tecnico è assicurato mediante utilizzo di n°. 01 dipendente dell'Unione Montana Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Valle Bormida, in regime di convenzione, Funzionario, titolare di incarico E.Q. Il Comune si avvale altresì, in convenzione, di n°. 01 dipendente del Comune di Montezemolo, Operatore esperto, per i servizi tecnico – manutentivi.

Al Segretario Comunale, presente un giorno alla settimana per n°. 03 ore, che presta servizio, oltre che nel Comune di Rocca Cigliè, anche nei Comuni di Ormea, Montaldo di Mondovì, Roburent e Viola in forza di apposita convenzione nella quale il Comune di Ormea svolge le funzioni di Ente Capofila, compete, in base al vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, la responsabilità dei Servizi Amministrativi Generali, del Servizio Economico – Finanziario, del Servizio Personale, dei Servizi Istruzione e Cultura, del Servizio Turismo e Attività Sociali e dei Servizi Socio – Assistenziali. Per gli adempimenti in materia contabile e finanziaria l'Ente si avvale di prestazioni di supporto appaltate ad una ditta esterna professionalmente qualificata

- l'art.1, comma 475, lett. e) della Legge n. 232/2016 dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e spese finali, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale;
- l'art. 1 comma 557-quater della L. 296/2006, introdotto dal D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, dispone che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno, ora pareggio di bilancio, assicurano il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore

medio del triennio 2011- 2013 e stabilisce che il mancato rispetto di detto comma implica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 1122/2008 convertito con Legge n. 133/2008;

- il D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita), convertito con modificazioni dalla L. 28.06.2019, n. 58 e in particolare l'art. 33 ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;
- il D.P.C.M. del 17.03.2020 reca le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni, disponendo specificatamente l'entrata in vigore del provvedimento a decorrere dal 20 aprile 2020;
- le assunzioni a tempo determinato o comunque i rapporti di lavoro flessibile, sono attualmente disciplinate dall'art. 9, comma 28 della L. n. 122/2010, che a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 11 comma 4 bis del D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, prevede che i Comuni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti co.co.co. nel limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 o con riferimento al triennio 2007/2009. Qualora, pertanto, ne ricorrano i presupposti le amministrazioni devono dare priorità al personale presente nelle proprie graduatorie a tempo indeterminato, ricorrendo nel caso anche agli idonei di altre graduatorie a tempo indeterminato di altri Comuni, previo accordo con gli stessi. In ogni caso per i rapporti di lavoro a tempo determinato superiori a 12 mesi le attuali disposizioni legislative prevedono fermo restando la verifica dei vincoli assunzionali nel rispetto del patto di stabilità interno che prima di attivare procedure concorsuali, scorrimenti di graduatorie o avviamenti dalle liste di collocamento, sono tenute ad espletare le procedure di cui all'art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001;

#### **VERIFICATO CHE**

#### questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2022;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della I. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della I. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014;
- effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- ha rispettato i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025, del rendiconto 2022 e ha provveduto alla trasmissione di questi documenti alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. 113/2016);
- in base alla tabella 1 dell'art. 4 del D.P.C.M. 17.03.2020 ha un rapporto tra spesa del personale e entrate correnti al di sotto del "valore soglia più basso" della fascia demografica di appartenenza e può incrementare la spesa del personale registrata nel 2018 in misura non superiore al valore percentuale indicato nella tabella 2 dell'art. 5 del citato D.P.C.M., nonché utilizzare, in alternativa, le capacità assunzionali residue;

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Alla luce delle considerazioni che precedono

#### **ATTESTA**

Che il documento predisposto da questo ente quale sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), è rispondente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e il limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica è rispettato;

#### **ESPRIME**

Parere favorevole all'adozione della proposta di deliberazione.

Man V. Morio Jovann Jener

Rocca Cigliè (CN), 12 ottobre 2023

IL REVISORE UNICO

Roberto Vittorio Giovanni Ferrero